

317.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 4229</b> .....	11
Missioni vevoli nella seduta del 23 febbraio 1998 .....	5	(Sezione 1 - Articolo 2 ed emendamenti) .	13
Progetti di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5	(Sezione 2 - Articolo 3 ed emendamenti) .	17
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	6	(Sezione 3 - Articolo 4 ed emendamenti) .	19
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento) .....	8	(Sezione 4 - Ordini del giorno) .....	20
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	8	<b>Disegno di legge di conversione S. 2982 (approvato dal Senato) n. 4540</b> .....	25
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	9	(Sezione 1 - Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge) .....	27
Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio) .....	9	(Sezione 2 - Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	28
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	9	(Sezione 3 - Ordini del giorno) .....	79
Atti di controllo e di indirizzo .....	9	<b>Disegno di legge di conversione S. 2983 (approvato dal Senato) n. 4560</b> .....	81
		(Sezione 1 - Questioni pregiudiziali presentate ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento) .....	83

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 23 febbraio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gerardini, Giannattasio, Ladu, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Micciché, Molinari, Montecchi, Neri, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Sospiri, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

S. 1920. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4341) *Parere della I Commissione;*

*III Commissione (Esteri):*

S. 2883. — « Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4485) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,*

*per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

« Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » (4499) *Parere delle Commissioni I e V;*

S. 2911. — « Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4523) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, X;*

*VI Commissione (Finanze):*

MENIA ed altri: « Disposizioni in materia di agevolazioni sul prezzo del gasolio per riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica 'F' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (4312) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma-bis, del regolamento);*

PECORARO SCANIO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzioni dal reddito delle spese sostenute per favorire la tutela ed il restauro dei boschi » (4438) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

S. 2524. — « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Am-

ministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario» (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4565) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV;*

BOSSI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane» (4508) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

«Disposizioni per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa» (4526) *Parere delle Commissioni I e II;*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

ARMOSINO ed altri: «Norme per la messa in sicurezza dell'area ex ACNA di Cengio, il riempiego delle maestranze, la bonifica e la riconversione dei siti degradati» (3897) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV;*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

«Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale» (*approvato, con modificazioni, dalla XII Commissione permanente del Senato, già approvato dalla Camera, in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge di iniziativa del Governo*) (3229-ter-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 3 al 4 dicembre 1997:

«sulla comunicazione della Commissione 'Agenda 2000 — per un'Unione più forte e più ampia» (doc. XII, n. 199);

«sulla comunicazione della Commissione su 'Agenda 2000: il quadro finanziario dell'Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro» (doc. XII, n. 200).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissioni riunite III e XIV* doc. XII, nn. 199 e 200).

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 19 dicembre 1997:

«sulle spese terminali nei servizi postali» (doc. XII, n. 201);

«sui progressi compiuti nel 1997 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al titolo VI del Trattato sull'Unione europea» (doc. XII, n. 202);

«sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa» (doc. XII, n. 203);

«una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo che fissa norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa» (doc. XII, n. 204);

«sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 21 novembre e del 12 e 13 dicembre 1997 e sul semestre della presidenza lussemburghese» (doc. XII, n. 205);

«sull'esecuzione del programma legislativo e di altre attività per il 1997 e sul programma di lavoro della Commissione per il 1998» (doc. XII, n. 206);

«sulla convenzione del 1997 sul divieto e la distruzione delle mine antiuomo» (doc. XII, n. 207);

« sulla relazione della Commissione sull'attuazione di azioni volte a promuovere i diritti dell'uomo e la democratizzazione (per l'anno 1995)(doc. XII, n. 208);

sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria all'interno della Commissione competente in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione » (doc. XII, n. 209);

« sul parere n. 1/97 della Corte dei conti europea sulle condizioni di esecuzione delle spese nel quadro della politica estera di sicurezza comune » (doc. XII, n. 210);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan dall'altra (doc. XII, n. 211).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione V* (doc. XII, n. 203);

*Commissione IX* (doc. XII, n. 201);

*Commissione X* (doc. XII, n. 211);

*Commissione XIII* (doc. XII, n. 204);

*Commissioni riunite I e II* (doc. XII, n. 202);

nonchè, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.

Commissioni riunite, III e XIV (doc. XII, nn. 205, 206, 207, 208, 209 e 210);

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 16 gennaio 1998:

« sul Libro della Commissione 'Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie' e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni 'Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci' » (doc. XII, n. 212);

sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali » (doc. XII, n. 213);

« sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria » (doc. XII, n. 214);

« sull'Euro e il consumatore » (doc. XII, n. 215);

« sulla UEFA/Coppa Coca-Cola » (doc. XII, n. 216);

« sulla comunicazione della Commissione 'L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il progresso » (doc. XII, n. 217);

« sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi » (doc. XII, n. 218);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo » (doc. XII, n. 219).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione V* (doc. XII, nn. 213, 214 e 215);

*Commissione VII* (doc. XII, n. 216);

*Commissione IX* (doc. XII, n. 212);

*Commissione XIII* (doc. XII, n. 219);

*nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione;*

*Commissione III (doc. XII, nn. 217 e 218);*

*nonché, per il parere, alla XIV Commissione.*

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 16 febbraio 1998, ha trasmesso un documento di sintesi delle relazioni e degli interventi dell'Assemblea aperta sull'andamento dell'economia reale in Europa ed in Italia, tenutasi presso lo stesso Cnel il 26 gennaio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 30 gennaio 1998, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: CAVERI n. 9/2372/42, concernente la revisione, da parte dell'INAIL, delle rendite fruite da soggetti ultrasessantenni, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996; MICHIELON n. 9/2698/3, concernente l'assoggettamento all'assicurazione per la tubercolosi del personale dipendente dalle IPAB, SANTORI ed altri n. 9/2698/4, concernente nuove norme in materia di previdenza agricola, MATRANGA ed altri n. 9/2698/7, concernente interventi per favorire l'occupazione, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1996; Paolo RUBINO ed altri n. 9/3131/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997, SCARPA BONAZZA BUORA ed altri n. 9/3131/12, accolto dal Governo

e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997, concernenti interventi in materia previdenziale per il settore agricolo; Paolo COLOMBO ed altri n. 9/3468/19, concernente norme per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, modificato, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera dell'11 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione VALENSISE ed altri n. 4/07861, pubblicata nell'*allegato B* ai Resoconti del 12 gennaio 1998, concernente la realizzazione delle opere per la difesa dell'abitato in località « Torre Lupo », nel comune di Reggio Calabria.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 19 dicembre 1997 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 febbraio 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 29 gennaio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera in data 21 febbraio 1998, pervenuta il 23 febbraio 1998, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Rosy Bindi, nella sua qualità di ministro della sanità, per il reato di cui agli articoli 81, 479 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e

abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 81, 479 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio).

I suddetti atti sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 2).

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministero dell'interno, con lettere in data 19 febbraio 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Badesi (Sassari), Vairano Patenora (Caserta), Andali (Catanzaro), Cuneo, Rodero (Como), Bari Sardo (Nuoro) e di Conegliano (Treviso).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997,  
N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE  
DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DI-  
STANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (4229)*

---

**(A.C. 4229 - sezione 1)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge  
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta d'identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice

fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno prece-

dente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età».

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotosta-

tica del documento di identità possono essere inviate per via telematica».

10. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-bis, la responsabilità di uffici o servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito

delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale ».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole « ottobre 1991 », è inserito il seguente periodo: « Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni ».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

14. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. ».

15. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani ».

16. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1998 ».

17. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e pro-

getti, anche tenuto conto del parere di legittimità e degli altri pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile ».

18. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

19. All'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. ».

20. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omissivo e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

21. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, ».

22. All'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile ».

23. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, anche su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. ».

25. All'articolo 17, comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora la sezione sia investita dell'esame di atti riguardanti la provincia di Bolzano, uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione stessa ».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali », sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

27. All'articolo 17, dopo il comma 133, è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1998.

ART. 2.

*Sopprimere il comma 26.*

**2. 33.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, comma 58, lettera e) sopprimere le parole: « a prevalente capitale pubblico ».

**2. 6.**

Garra.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, dopo il comma 79, aggiungere il seguente: « 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali ».

**2. 62.**

Governo.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, sopprimere il comma 85.

**2. 7.**

Garra.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 17, comma 123, aggiungere in fine le parole: « ove non arrechino maggiori oneri di spesa ».

**2. 9.**

Garra.

*Sopprimere il comma 27.*

**2. 25.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: ai centri storici aggiungere le seguenti: « alle zone a traffico limitato ».*

**2. 70.**

Turroni.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata Stato - Regioni ed autonomie locali.*

**2. 14.**

Frattoni.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. I controlli sugli organi e quelli sugli atti delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario sono esercitati dagli organi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, fino al 31 dicembre 1999.

2. La decorrenza delle innovazioni apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di controlli sugli atti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2000.

**2. 01.**

Garra.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Alle camere di commercio, in quanto enti locali funzionali, si applica la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali, nonché quella dettata dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997, in quanto compatibile con la loro specificità istituzionale.

**2. 02.**

Pistelli.

**(A.C. 4229 - sezione 2)**

### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni).*

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi - FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale e può rimodulare i progetti in corso, finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi, ai fini della loro estensione territoriale.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Le regioni e gli enti locali che aderiscono al progetto per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), realizzato dal Centro di formazione e studi - FORMEZ, possono richiedere, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, che vengano loro assegnati, sulla base delle graduatorie disponibili e delle deliberazioni di adesione pervenute al FORMEZ stesso, i partecipanti ai corsi-concorso RIPAM risultati idonei.

4. Le province, i comuni e le relative circoscrizioni, le comunità montane e gli altri enti locali possono assumere iniziative di approfondimento sulle tematiche istituzionali, riservate agli amministratori e ai cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica. Tali iniziative possono essere assunte, anche attraverso convenzioni con università e altri enti di ricerca e formazione professionale, al fine di favorire l'applicazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e con l'obiettivo della piena realizzazione del principio di pari opportunità.

5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « tecnico » è soppressa.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 7.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 3.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi FORMEZ può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

3. 5.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Sopprimere il comma 3.*

3. 1.

Garra.

*Al comma 3, aggiungere le parole:* A tale scopo vanno ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'istituto; devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

3. 2.

Grimaldi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a partire dal prossimo esercizio finanziario.

3. 4.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

*Sopprimere il comma 4.*

3. 6.

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative circoscrizioni.*

**3. 8.**

Garra.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: professionale.*

**3. 9.**

Pistelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60% dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

**3. 10.**

Pistelli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 4229 - sezione 3)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Telelavoro).*

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare eco-

nomie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

3. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

4. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.**

Garra.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

**4. 4.**

Pistelli.

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

**4. 2.**

Grimaldi.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.*

**4. 3.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

**(A.C. 4229 - sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

rilevato che l'*iter* applicativo delle leggi nn. 59 e 127 del 1997 comporta un trasferimento imponente di competenze alle Regioni ed agli enti locali, pur nel contesto di una Costituzione invariata;

considerato che tale processo richiede adeguate strumentazioni operative di gestione da parte delle Regioni e degli Enti locali;

preso atto che risulta essenziale, per il complessivo sistema delle autonomie, la possibilità di disporre di adeguate risorse finanziarie finalizzate alla gestione soddisfacente di nuove e significative competenze;

rilevato con preoccupazione che la Commissione UE si appresterebbe, entro il prossimo 18 marzo, a predisporre — con Agenda 2000-2005 — il nuovo quadro di sostegno finanziario alle aree di crisi dell'Italia, prevedendo indicatori che determinerebbero la secca perdita di diverse migliaia di miliardi per i progetti di sviluppo a partecipazione comunitaria nel nostro Paese;

preoccupata per la frantumazione delle capacità di intervento unitario del Governo, su tale questione, nei confronti dell'UE;

preoccupata dal fatto che minori risorse finanziarie per lo sviluppo comportino rallentamento o collasso nel concreto processo di adempimenti "locali" di cui alle leggi nn. 59 e 127 del 1997;

impegna il Governo

ad una immediata e forte iniziativa nei confronti dell'Unione Europea a sostegno delle ragioni dello sviluppo delle aree deboli ed a relazionare in merito alle competenti Commissioni parlamentari.

**9/4229/1**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

La Camera,

rilevato che la legge 59/97 considera il processo di delegificazione come vero e proprio punto nodale per la riforma della pubblica amministrazione;

considerato che tale processo si va connaturando come soppressivo di procedure obsolete o contrastanti coi principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario, oppure tendente ad eliminare adempimenti burocratici ad alto tasso di irrazionalità;

preso atto che è possibile ed auspicabile che tale strategia di delegificazione non assuma solo connotati inerenti le procedure, ma comporti una forte capacità di disboscamento normativo e legislativo, deregolamentando e deregolando notevoli segmenti di attività di competenza della pubblica amministrazione e più in generale della vita civile ed economica del Paese;

impegna il Governo

ad una verifica complessiva della legislazione e della normativa conseguente definitivamente superata e che — pure — continua a rimanere in vigore con dispendio di risorse ed aggravio in termini di funzionalità complessiva per la pubblica amministrazione;

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari annualmente sui concreti risultati aggiunti dal complessivo processo di delegificazione in atto.

**9/4229/2**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

La Camera,

preso atto che il disegno di legge in esame prevede che, nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Formez operi sull'intero territorio nazionale;

considerato che tale scelta è senza dubbio positiva al fine di porre il FORMEZ nella condizione di fornire, attraverso il positivo patrimonio di esperienze maturate in questi anni, un contributo volto ad arricchire i percorsi formativi del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, particolarmente necessario in un

momento di forte riammodernamento delle strutture amministrative dello Stato;

tenuto conto che dalle scelte del disegno di legge in esame non deriva affatto la necessità di spostare da Napoli alcun ufficio del Formez e tanto meno la direzione e gli uffici amministrativi;

impegna il Governo

a garantire la permanenza a Napoli di tali uffici FORMEZ, nella logica di valorizzazione delle esperienze e delle potenzialità maturate a livello locale, nonché di localizzazione in città diverse dalla capitale dei centri direzionali relativi anche agli Enti che operano su tutto il territorio nazionale.

**9/4229/3**

Jervolino Russo, Albanese, Cannanzi, Piccolo, Tuccillo, Grimaldi.

La Camera,

tenuto conto che i consorzi di bonifica sono Enti pubblici che coordinano interventi pubblici ed attività private nel settore delle opere idrauliche di bonifica, dell'irrigazione e del miglioramento fondiario; i consorzi di bonifica hanno il potere di imporre i tributi i cui importi devono essere ripartiti tra tutti gli immobili interessati in funzione del beneficio ricavato dalle opere di bonifica e della loro gestione sulla base di criteri fissati da un Piano di classifica approvato dalla Regione;

preso atto che i soggetti interessati al versamento dei tributi sono proprietari degli immobili e che è quindi importante per il consorzio poter disporre di una base dati catastale aggiornata attraverso la quale poter individuare i proprietari di immobili e le caratteristiche degli immobili stessi;

tenuto conto che gli aggiornamenti che interessano la base dati sono classificate nel seguente modo:

1) trasferimenti della proprietà di un immobile;

2) inserimento di nuovi immobili comparsi all'interno del comprensorio di bonifica;

3) manutenzione dei parametri e/o dati di un immobile o di un soggetto già presenti all'interno della base dati;

considerato che il reperimento dei trasferimenti di proprietà è di primaria importanza in quanto al pagamento dei tributi di bonifica sono tenuti i proprietari degli immobili e che questi trasferimenti di proprietà avvengono:

a) tramite invio in copia da parte del notaio che ha redatto l'atto di trasferimento che presenta dei pro e dei contro. I pro sono: nessun costo da parte del consorzio; i contro sono: non è attuato da tutti i notai; gli atti notarili pervengono sotto forma cartacea; non vi è certezza che l'atto introdotto sia la situazione sul campo;

b) la consegna degli atti notarili da parte degli stessi acquirenti presenta gli stessi pro e contro della consegna da parte dei notai che sono aggravati dal fatto che l'acquirente vede nel consorzio l'esempio di un ente pubblico che non funziona oltre al fatto che l'acquirente potrebbe non avere nessun interesse ad aggiornare la propria posizione contributiva per non aggravarla;

c) la consultazione della situazione esistente nella base dati degli Uffici tecnici erariali rappresenta la fonte stessa dei problemi catastali dei consorzi di bonifica: la situazione immobiliare presente nella base dati degli UTE è difforme alla situazione reale;

d) l'ultimo modo con cui i consorzi di bonifica possono avere i trasferimenti di proprietà è attraverso la consultazione della situazione presso le Conservatorie registri immobiliari. Dal punto di vista tecnico infatti tutti i dati necessari al consorzio sono disponibili presso questi enti. Infatti ogni atto redatto dai notai viene qui depositato e deve per legge essere trascritto negli appositi registri in un lasso di testo molto breve;

tenuto conto che l'accesso ai dati depositati alle Conservatorie è alquanto problematico dal punto di vista burocratico e i costi di accesso considerevoli hanno sinora fortemente limitato l'uso di tale fonte;

preso atto che non tutte le Conservatorie sono infatti dotate di elaboratore dati ma molte sono ancora allo stadio di transizione da registri cartacei a base dati informatici, in particolare quelle della regione Veneto;

tenuto conto che da una valutazione fatta presso la Conservatoria di Vicenza risulta che le volture in un anno sono circa 80.000 e, al costo di lire 10.000 l'una di diritti di conservatoria, comporterebbero un onere per il consorzio di circa 800 milioni ai quali vanno aggiunti i costi di elaborazione dei dati stessi,

impegna il Governo

a) provvedere all'automatizzazione, tramite computer, delle Conservatorie registri immobiliari in tutto il territorio nazionale, in modo tale da poter distribuire il materiale richiesto dai consorzi di bonifica attraverso dischetto informatico;

a) provvedere tramite un provvedimento legislativo ad eliminare, o abbattere, i diritti di conservatoria, che i consorzi di bonifica devono pagare per ottenere le informazioni richieste;

ad intervenire altresì con un provvedimento legislativo che permetta agli archivi notarili di poter consegnare i trasferimenti di proprietà in contemporanea, sia ai consorzi di bonifica e sia alle Conservatorie registri immobiliari.

**9/4229/4**

Vascon.

La Camera,

premesso che il comma 20 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 prevede che la provincia autonoma di Bolzano disciplini con propria legge l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

con legge 10 dicembre 1997, n. 425 sono state riformate le modalità di svolgimento dell'esame di maturità, autorizzando il Governo a disciplinare gli esami di Stato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché il Ministro della Pubblica istruzione a disciplinare le caratteristiche della terza prova scritta;

l'articolo 1 comma 21 del disegno di legge in esame prevede, per il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, una quarta prova scritta di lingua francese le modalità della quale sono definite nell'ambito di apposito regolamento attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, come modificato con decreto legislativo n. 434 del 24 luglio 1996 prevede che le norme di attuazione delle leggi sugli esami di Stato siano emanate dalla provincia di Bolzano, sentito il Ministero della pubblica istruzione;

impegna il Governo

a provvedere in modo da consentire che nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano la prima prova scritta venga svolta nella lingua materna, tedesca o italiana, nella quale è impartito l'insegnamento a norma dell'articolo 19 dello Statuto di Autonomia e che la terza prova scritta venga svolta in parte nella seconda lingua;

nelle scuole per le località ladine le prove scritte vengano scelte, tenendo conto della ripartizione paritetica per le lingue di insegnamento italiana o tedesca;

la ripartizione del punteggio per le prove scritte venga disciplinata dalle norme emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

9/4229/5

Zeller, Brugger, Widmann.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 17, comma 65 della legge n. 127 del 1997 prevede che siano ceduti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta i beni immobili dello Stato che siano inutilizzati da almeno 10 anni e che non siano compresi nel programma di dismissioni né conferiti ai fondi immobiliari ai sensi della legge finanziaria 1997;

detta cessione è subordinata all'adozione di un regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1980;

detto regolamento non è stato ancora emanato, nonostante le ripetute istanze e le diffuse aspirazioni che provengono dal mondo degli enti locali, per una rapida attuazione della norma;

i beni pubblici, a qualunque soggetto appartengano, sono patrimonio della collettività e debbono essere utilizzati, ove sia possibile, per il soddisfacimento di interessi collettivi;

gli enti locali sono in molteplici casi nelle condizioni di utilizzare i beni immobili inutilizzati dallo Stato, in modo da soddisfare al meglio gli interessi delle rispettive comunità,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi, e comunque entro tre mesi dalla data odierna, il regolamento di cui al citato articolo 17 comma 65;

a prevedere in detti regolamenti modalità e tempi di cessione semplici e rapidi, in modo da non vanificare surrettiziamente la chiara volontà espressa dal legislatore ad adeguare il regime di appartenenza dei beni alla capacità effettiva di utilizzo dei beni stessi per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della collettività;

a riferire periodicamente al Parlamento circa l'attuazione dell'operazione di cessione.

**9/4229/6**

Cerulli Irelli, Jervolino Russo, Soave, Cambursano, Malagnino, Lucà, Massa, Maselli, Delbono, Lucidi, Duilio, Taborelli, Gatto, Siola, Giacalone, Campatelli, Guerra, De Murtas, Serafini, Migliavacca, Mariani, Olivo, Penna, Angelici, Lombardi, Monaco, Molinari, Sedioli, Parrelli, Manzato, Lumia, Grignaffini, Rossiello, Raffaldini, Tattarini, Ruzante, Rava, Capitelli, Fredda, Voza, Zani, Buffo, Brunale, Buglio, De Piccoli, Chiamparino, Domenici, M. Fumagalli, Biricotti, Attili, Basso, Bاندoli, Acciarini, Corsini, Caccavari.

La Camera,

preso atto dell'articolato dibattito sviluppatosi sull'opportunità che vi sia un'integrazione nella sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato di uno dei consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, qualora la sezione debba esaminare atti riguardanti la provincia di Bolzano,

impegna il Governo

ad intervenire presso il Consiglio di Stato affinché questa esigenza sia risolta in via transitoria attraverso il meccanismo della scelta discrezionale per la composizione delle sezioni e in via definitiva attraverso lo strumento della norma di attuazione dello statuto di autonomia.

**9/4229/7**

Brugger, Widmann, Zeller, Caveri, Detomas.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2982. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEM-  
BRE 1997, N. 455, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NEL  
SETTORE DELLE COMUNICAZIONI RADIOMOBILI (AP-  
PROVATO DAL SENATO) (4540)*

---

**(A.C. 4540 — sezione 1)**

## ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

## ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO*All'articolo 1:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come

sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998 »;

*al comma 2, primo periodo, le parole: « fino alla conclusione della » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 3000 unità »;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: « presentano » è sostituita dalle seguenti: « intendono presentare »;*

*al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz ».*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata

una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### (A.C. 4540 - sezione 2)

#### EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Sopprimere il comma 1.*

#### 1. 1.

Bosco, Chincarini.

*Sopprimere il comma 1, primo periodo.*

#### 1. 2.

Bosco, Chincarini.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dalla conclusione formale di una gara, il Ministero delle comunicazioni provvede immediatamente alla liberazione e comunque alla messa a disposizione, a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile GSM, di spazi frequenziali per 5 Mhz per l'esercizio commerciale del servizio DCS 1800.

#### 1. 3.

Urso, Floresta, Bocchino, Savarese, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radio-

mobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 4.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 5.**

Di Luca, Bocchino, Urso, Savarese, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 6.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Rasi, Urso.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle

comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 7.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 8.**

Di Luca, Bocchino, Urso, Savarese, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 9.**

Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 10.**

Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 11.**

Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 12.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 13.**

Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 14.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 15.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 16.**

Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radio-

mobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 17.**

Di Luca, Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 18.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 19.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in

via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 20.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 21.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 22.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 23.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 24.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 25.**

Urso, Savarese, Bocchino, Rasi

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 26.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle

comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 27.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 28.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 29.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 30.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 31.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 32.**

Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 33.**

Savarese.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande

di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 34.**

Savarese.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 35.**

Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 36.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 37.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 38.**

Urso, Floresta, Savarese, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 39.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 40.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata

una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 41.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 42.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 agosto 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 43.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 44.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 45.**

Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 46.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 47.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 48.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 49.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 50.**

Bocchino, Floresta.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 luglio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle co-

municazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 51.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998, con le seguenti: Dal 1° luglio 1998.*

**1. 69.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 52.**

Floresta, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 53.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande

di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 54.**

Urso, Floresta, Savarese, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 55.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 56.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 57.**

Urso, Savarese, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 58.**

Savarese, Floresta, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 30 giugno 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 59.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 60.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle

comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 61.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 62.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 63.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 64.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 65.**

Urso, Savarese, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 66.**

Savarese, Floresta, Urso, Rasi.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Dal 31 maggio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

**1. 67.**

Bocchino, Di Luca, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Dal primo gennaio 1998 » con le seguenti: « Entro dieci giorni dalla data di*

*entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

**1. 370.**

La Commissione.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: Dal termine perentorio del 30 aprile 1998.*

**1. 70.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: Dal termine perentorio del 1° aprile 1998.*

**1. 71.**

Floresta, Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: Dal 1° aprile 1998.*

**1. 75.**

Savarese, Floresta, Bocchino.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: Dal termine perentorio del 1° marzo 1998.*

**1. 73.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: Dal 1° marzo 1998.*

**1. 74.**

Savarese, Floresta, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.*

**1. 76.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento.*

**1. 77.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.*

**1. 78.**

Floresta, Savarese, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 15 per cento.*

**1. 79.**

Floresta, Savarese, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in via sperimentale.*

**1. 80.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi, Di Luca.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: DCS con la parola: GSM.*

**1. 83.**

Floresta, Savarese, Urso, Di  
Luca, Bocchino, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei capoluoghi di regione.*

**1. 84.**

Floresta, Savarese, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle città con più di 500.000 abitanti.*

**1. 85.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.*

**1. 86.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi, Di Luca.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle città di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Palermo.*

**1. 88.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Sopprimere il comma 1, secondo periodo.*

**\*1. 89.**

Urso, Floresta.

*Sopprimere il comma 1, secondo periodo.*

**\*1. 90.**

Bosco, Chincarini.

*Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 28 febbraio 1998.*

**1. 91.**

Bocchino, Savarese, Floresta,  
Urso, Rasi.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**1. 92.**

Bosco, Chincarini.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 93.**

Bosco, Chincarini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'esercizio sperimentale è autorizzato in non più di due città e per un numero limitato pari a 3000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che intendono presentare domanda di partecipazione alla gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 1997, n. 189. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 Mhz e di quello sperimentale DCS a 1800 Mhz. Il servizio commerciale da parte degli attuali concessionari potrà essere espletato, previo assolvimento dei medesimi obblighi ed oneri previsti dalla licenza rilasciata all'aggiudicatario della gara di cui al citato articolo 2 non prima di dodici mesi dalla data di rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la gara.

**1. 350.**

Baccini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'esercizio sperimentale è autorizzato in non più di due città e per un numero limitato pari a 3000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che intendono presentare domanda di partecipazione alla gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 1997, n. 189. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità

e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 Mhz e di quello sperimentale DCS a 1800 Mhz. Il servizio commerciale da parte degli attuali concessionari potrà essere espletato, previo assolvimento dei medesimi obblighi ed oneri previsti dalla licenza rilasciata all'aggiudicatario della gara di cui al citato articolo 2 non prima di dodici mesi dalla data di rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la gara.

**1. 351.**

Baccini.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**1. 94.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 95.**

Floresta, Bocchino, Savarese, Di Luca, Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 96.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 97.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 98.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 99.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 100.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 101.**

Bocchino, Di Luca, Floresta, Savarese, Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 18 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 102.**

Bocchino, Floresta, Di Luca, Savarese, Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 103.**

Floresta, Bocchino, Savarese, Urso Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato

sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 104.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 105.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 106.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 107.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 108.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 109.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 15 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 110.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso,  
Floresta.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 111.**

Urso, Bocchino, Savarese, Rasi,  
Floresta.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 112.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 113.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 122.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 116.**

Savarese, Bocchino, Di Luca,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 1141.**

Bocchino, Savarese, Di Luca,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato

sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 117.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 118.**

Floresta, Savarese, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città

e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 119.**

Bocchino, Savarese, Floresta,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 120.**

Savarese, Floresta, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 121.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 1221.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 123.**

Savarese, Bocchino, Di Luca, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 124.**

Savarese, Bocchino, Di Luca, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 125.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 11 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 126.**

Savarese, Floresta, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città

e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 127.**

Bocchino, Urso, Floresta, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 128.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 129.**

Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi

all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 130.**

Savarese, Floresta, Rasi, Bocchino, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 131.**

Savarese, Bocchino, Di Luca, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 132.**

Savarese, Bocchino, Di Luca, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 133.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 10 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 134.**

Floresta, Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 135.**

Floresta, Urso, Bocchino, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 136.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 137.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al pre-

sente comma, fino a 9 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità".

**1. 138.**

Bocchino, Floresta, Urso, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità".

**1. 139.**

Savarese, Bocchino, Di Luca, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità".

**1. 140.**

Bocchino, Savarese, Di Luca, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità".

**1. 141.**

Floresta, Urso, Bocchino, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 9 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità".

**1. 142.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 143.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 144.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 145.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato

sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 146.**

Savarese, Bocchino, Floresta,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 147.**

Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 148.**

Savarese, Bocchino, Di Luca,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 149.**

Floresta, Rasi, Urso, Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 8 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 150.**

Bocchino, Floresta, Di Luca, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1000 unità”.

**1. 151.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1100 unità”.

**1. 152.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1200 unità”.

**1. 153.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1300 unità”.

**1. 154.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1400 unità”.

**1. 155.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città

e per un numero limitato di utenti pari a 1500 unità”.

**1. 156.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1600 unità”.

**1. 157.**

Bocchino, Di Luca, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

“2. L’esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 7 mesi successivi all’inizio del servizio commerciale da parte dell’operatore selezionato mediante gara di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 1700 unità”.

**1. 158.**

Savarese, Floresta, Di Luca, Rasi, Urso, Bocchino.

*Al comma 2, sostituire la parola: DCS con la seguente: GSM*

**1. 198.**

Floresta, Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di cui al comma 1.

**1. 176.**

Floresta, Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* sulla base della condizione di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la *con le seguenti:* fino alla conclusione della.

**1. 160.**

Floresta, Di Luca, Savarese, Rasi, Bocchino, Urso.

*Al comma 2, sostituire le parole:* fino a sei mesi *con le seguenti:* fino a 1 mese.

**1. 161.**

Savarese, Rasi, Urso, Bocchino.

*Al comma 2, sostituire le parole:* fino a sei mesi *con le seguenti:* fino a 2 mesi.

**1. 162.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, sostituire le parole:* fino a sei mesi *con le seguenti:* fino a 3 mesi.

**1. 163.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, sostituire le parole:* fino a sei mesi *con le seguenti:* fino a 4 mesi.

**1. 164.**

Floresta, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, sostituire le parole:* all'operatore selezionato *con le seguenti:* agli operatori selezionati.

**1. 165.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* la gara, *aggiungere le seguenti:* da espletare entro e non oltre il 30 aprile 1998.

**1. 168.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* la gara, *aggiungere le seguenti:* da espletare entro e non oltre il 31 marzo 1998.

**1. 174.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* di cui all'articolo 2 *fino a:* 1° luglio 1997, n. 189.

**1. 353.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e per un numero limitato di utenti.

**1. 354.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 3.000 unità *con le seguenti:* 100.000 unità.

**1. 178.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 3.000 unità *con le seguenti:* 50.000 unità.

**1. 179.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 unità con le seguenti: 10.000 unità.*

**1. 180.**

Floresta, Di Luca, Bocchino,  
Urso, Rasi, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 unità con le seguenti: 1500 unità per ognuno dei due operatori.*

**1. 354.**

Di Luca, Bocchino, Floresta, Sa-  
varese, Mammola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 unità con le seguenti: 1.000 unità.*

**1. 177.**

Di Luca, Bocchino, Floresta,  
Urso, Rasi, Savarese, Mam-  
mola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3.000 unità con le seguenti: in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea.*

**1. 355.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: da definirsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

**1. 182.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: da definirsi entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge.*

**1. 183.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 3000 unità, aggiungere le seguenti: e a titolo non oneroso.*

**1. 184.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo altresì conto delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994 approvativi delle convenzioni GSM vigenti.*

**1. 185.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo altresì conto dei decreti del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994.*

**1. 186.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo altresì conto delle disposizioni previste dalle convenzioni vigenti.*

**1. 187.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sopprimere il secondo pe-  
riodo.*

**1. 188.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, secondo periodo, soppri-  
mere le parole: La sperimentazione è con-  
sentita anche.*

**1. 189.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Rasi, Urso.

*All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « alle imprese che intendono presentare » con le seguenti: « alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara ».*

**1. 371.**

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole: intendono presentare domanda con le seguenti parole: che abbiano presentato domanda qualificata.*

**1. 190.**

Eduardo Bruno.

*All'articolo 1, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:*

Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1, ed al comma 2, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio.

**1. 372.**

La Commissione.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 201.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 202.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 203.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 204.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 205.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 206.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 207.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° aprile 1999.

**1. 208.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 209.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 210.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 211.**

Bocchino, Floresta, Urso, Rasi,  
Savarese.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 212.**

Floresta, Urso, Rasi, Savarese,  
Bocchino.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 213.**

Bocchino, Floresta, Urso, Rasi,  
Savarese.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 214.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 215.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° marzo 1999.

**1. 216.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Di Luca, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 217.**

Savarese, Floresta, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 218.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 219.**

Savarese, Floresta, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 220.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 221.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 222.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 223.**

Bocchino, Floresta, Urso, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° febbraio 1999.

**1. 224.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 225.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 226.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 227.**

Floresta, Savarese, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 228.**

Floresta, Bocchino, Di Luca, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 229.**

Floresta, Bocchino, Di Luca, Rasi, Savarese, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 230.**

Floresta, Savarese, Di Luca, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 231.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

**1. 232.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 233.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 234.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 235.**

Di Luca, Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 236.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 237.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 238.**

Urso, Savarese, Bocchino, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 239.**

Urso, Bocchino, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° dicembre 1998.

**1. 240.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i

soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 15 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 241.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 12 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 242.**

Bocchino, Di Luca, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 11 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 243.**

Urso, Bocchino, Savarese, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 10 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 244.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 9 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 245.**

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 8 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 246.**

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 7 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 247.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

L'assegnazione delle frequenze destinate al servizio commerciale avverrà per i soggetti di cui al precedente comma 1 non prima di 6 mesi dalla conclusione formale della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, e comunque non prima del 1° novembre 1998.

**1. 248.**

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il servizio commerciale verrà espletato da parte delle imprese di cui al comma 1, con i medesimi obblighi ed oneri previsti dalle convenzioni GSM approvate con decreti del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994.

**1. 193.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Rasi, Urso, Savarese.

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il servizio commerciale verrà espletato da parte delle imprese di cui al comma 1, tenute all'assolvimento dei medesimi obblighi ed oneri previsti dalla licenza rilasciata all'aggiudicatario della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

**1. 194.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il servizio commerciale verrà espletato, da parte delle imprese di cui al comma 1, all'assolvimento dei medesimi obblighi ed oneri previsti dalla licenza rilasciata all'aggiudicatario della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

**1. 249.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: successivamente espletato, con le seguenti: avviato solo dopo l'espletamento della gara.*

**1. 250.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: previste dall'articolo 2 fino alla fine del comma, con le seguenti: atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento, entro il 30 aprile, della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.*

**1. 352.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari.

L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara.

**1. 373.**

La Commissione.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero delle comunicazioni provvederà ad acquisire le rimanenti fasce di banda riservate al servizio DCS 1800 per metterle a disposizione degli operatori al crescere delle rispettive esigenze di utenza.

**1. 254.**

Floresta, Savarese, Urso, Bocchino Rasi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel periodo successivo ai primi 24 mesi dall'avvio del servizio, i gestori del servizio di comunicazione numerico DCS 1800 hanno la facoltà di stabilire accordi volti a condividere le medesime strutture impiantistiche.

**1. 255.**

Floresta, Di Luca, Rasi, Savarese, Urso, Bocchino.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel periodo successivo ai primi 15 mesi dall'avvio del servizio, i gestori del servizio di comunicazione numerico DCS 1800 hanno la facoltà di stabilire accordi volti a condividere le medesime strutture impiantistiche.

**1. 256.**

Floresta, Di Luca, Rasi, Savarese, Urso, Bocchino.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel periodo successivo ai primi 12 mesi dall'avvio del servizio, i gestori del servizio di comunicazione numerico DCS 1800 hanno la facoltà di stabilire accordi volti a condividere le medesime strutture impiantistiche.

**1. 257.**

Floresta, Di Luca, Rasi, Savarese, Urso, Bocchino.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 258.**

Bosco, Chincarini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di assicurare tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato dall'esito della gara di cui al comma 2, viene attribuito all'impresa scelta mediante tale gara e fin dall'aggiudicazione della relativa licenza, il diritto al *roaming* nazionale sulle reti delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, a partire dall'avvenuta copertura da parte dell'impresa scelta mediante gara di due città capoluogo di regione.

Viene attribuito all'impresa scelta mediante gara di cui al comma 2 e fin dall'aggiudicazione della relativa licenza, il diritto di condividere le infrastrutture, altri impianti e i siti delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

**1. 259.**

Floresta, Bocchino, Di Luca, Savarese, Mammola, Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto degli oneri già a carico degli attuali concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM quali ad esempio, la limitatezza di bande di frequenza a disposizione.

**1. 277.**

Floresta, Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto degli oneri già a carico degli attuali concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM.

**1. 278.**

Floresta, Di Luca, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 18 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 279.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 280.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 6 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 281.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire un'adeguata copertura del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 267.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 276.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 60 per cento della popolazione e del 40 per

cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 260.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Bocchino, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione e del 40 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 261.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione e del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 262.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento della popolazione e del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 263.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 264.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 265.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 266.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 268.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 269.**

Floresta, Savarese, Bocchino,  
Urso, Rasi, Di Luca.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del

30 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 270.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 24 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 272.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 273.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* in ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 274.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-  
varese, Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà obbligo di garantire una adeguata copertura nelle città Roma, Milano, Bologna, Firenze e Palermo per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

**1. 337.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà obbligo di garantire una adeguata copertura nei capoluoghi di regione per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

**1. 275.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura di almeno otto città capoluogo di provincia per poter usufruire del nazionale con le reti GSM degli attuali concessionari. Il *roaming* dovrà consentire ai terzi l'attivazione di tutti i servizi offerti dal soggetto titolare della licenza ai propri utenti.

**1. 271.**

Baccini

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1. 283.**

Floresta, Bocchino, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Chincarini,  
Mammola.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1. 284.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 31 dicembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 285.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 dicembre 1998.

**1. 309.**

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 dicembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che

siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 286.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Rasi, Urso.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 30 novembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 287.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 30 novembre 1998.

**1. 311.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 novembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai

sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 288.**

Savarese, Floresta, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 ottobre 1998.

**1. 310.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 30 ottobre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 289.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15

ottobre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 290.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 30 settembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 291.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 30 settembre 1998.

**1. 312.**

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 settembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 292.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 31 agosto 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 293.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 agosto 1998.

**1. 313.**

Floresta, Di Luca, Savarese, Bocchino Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 agosto 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 294.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 31 luglio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale,

ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 295.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 luglio 1998.

**1. 314.**

Floresta, Di Luca, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 luglio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 296.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 30 giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e

1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 297.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 giugno 1998.*

**1. 315.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

**1. 298.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 1° giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

**1. 322.**

Savarese, Bocchino, Chincarini,  
Mammola.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

**1. 299.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 maggio 1998.

**1. 316.**

Floresta, Bocchino, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 300.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 1° maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale,

ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 301.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 30 aprile 1998.

**\*1. 317.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 30 aprile 1998.

**\*1. 318.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 15 aprile 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 302.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Di  
Luca, Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 31 marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 303.**

Savarese, Floresta, Urso, Rasi,  
Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* è posticipato al 31 marzo 1998.

**\*1. 320.**

Floresta, Di Luca, Savarese,  
Urso, Rasi, Bocchino.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 marzo 1998.

**\*1. 321.**

Bosco, Chincarini.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 1° marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo

2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 304.**

Bocchino, Di Luca, Floresta, Savarese, Chincarini, Mammola,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti:* posticipato al 10 marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

**1. 306.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti:* posticipato al 31 maggio 1998. Entro tale data dovrà essere assegnata la licenza prevista dalla gara. Nel caso tale data non fosse rispettata per inadempienze o ritardi dovuti al Ministero delle comunicazioni, i soggetti interessati

potranno rivalersi nei confronti della amministrazione pubblica per i danni dimostrabili subiti.

**1. 308.**

Eduardo Bruno.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.

**1. 374.**

La Commissione.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato.

**1. 326.**

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato e viene sostituito con un onere per il pagamento delle frequenze di entità analoga a quello previsto presso gli Stati membri dell'Unione Europea.

**1. 327.**

Urso, Savarese, Di Luca, Rasi, Bocchino.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per gli operatori mobili è sostituito da un contributo fissato dall'Autorità che tenga conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della competitività.

**1. 328.**

Urso, Savarese, Di Luca, Rasi, Bocchino.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1825-1880 Mhz. Nella assegnazione di nuove porzioni della banda di frequenza 1800 Mhz l'Autorità assicurerà parità di trattamento tra gli operatori tenendo in particolare conto la disponibilità complessiva delle risorse di frequenza, le esigenze e le evoluzioni del sistema radiomobile nel suo complesso, le esigenze degli utenti, il miglioramento della qualità del servizio, la domanda commerciale".

**1. 324.**

Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1805-1880 Mhz".

**1. 329.**

Urso, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi, Floresta.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1825-1880 Mhz".

**1. 332.**

Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi, Floresta.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1720-1785 Mhz, 1815-1880 Mhz".

**1. 331.**

Floresta, Di Luca, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1715-1785 Mhz, 1810-1880 Mhz".

**1. 330.**

Urso, Floresta, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1710-1785 Mhz, 1805-1880 Mhz".

**1. 319.**

Floresta, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. La norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM.

**\*1. 333.**

Floresta.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. La norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM.

**\*1. 325.**

Urso, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

**1. 334.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per gli operatori mobili è abrogato e sostituito da un contributo fissato dall'Autorità che tenga conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della competitività.

**1. 341.**

Floresta, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato e sostituito con un onere per il pagamento delle frequenze di entità analoga a quello previsto presso gli Stati membri dell'Unione Europea.

**1. 342.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato.

**1. 343.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Le comunicazioni radiomobili, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, possono essere offerte da qualunque operatore autorizzato in regime di prezzo.

**1. 01.**

Urso, Savarese, Di Luca, Floresta, Bocchino, Rasi

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità dovrà provvedere con priorità, entro il 1° giugno 1998, ad assumere le misure necessarie a garantire il riequilibrio tariffario della Società Telecom Italia.

**1. 02.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà affinché, entro il 31 dicembre 1998, sia realizzata una rapida e completa dismissione di partecipazioni dello Stato nelle società che gestiscono servizi di telecomunicazione.

**1. 03.**

Floresta, Urso, Savarese, Rasi,  
Bocchino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà affinché sia realizzata una rapida e completa dismissione di partecipazioni dello Stato nelle società che gestiscono servizi di telecomunicazione.

**1. 04.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà affinché l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio degli operatori dei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle corrispondenti condizioni praticate agli operatori dei principali Paesi europei.

**1. 05.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà affinché l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio degli operatori dei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle corrispondenti condizioni praticate agli operatori degli Stati membri dell'Unione Europea.

**1. 06.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve tener conto della disponibilità complessiva delle risorse di frequenze per procedere alla relativa assegnazione al fine di garantire il miglioramento della qualità del servizio e dello sviluppo della domanda commerciale.

**1. 07.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà che l'assegnazione delle frequenze nei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle necessità di garantire un'adeguata qualità del servizio in proporzione allo sviluppo della clientela.

**1. 08.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorirà accordi tra gli operatori di telefonia mobile e fissa per favorire offerte integrate alla clientela.

**1. 09.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicurerà che da parte di tutti

gli operatori vengano garantite alla clientela offerte integrate di servizi di telefonia mobile e fissa.

**1. 010.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata (rete fissa) da parte degli operatori che gestiscono reti di comunicazione mobile e personale sono le medesime degli operatori che gestiscono servizi di telefonia vocale.

**1. 011.**

Savarese, Floresta, Urso, Bocchino, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il termine di cui all'articolo 8, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, è soppresso.

**1. 012.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il termine di cui all'articolo 8, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1994 è sostituito con il termine di 10 giorni”.

**1. 013.**

Bocchino, Floresta, Savarese,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale in tema di canone di concessione sono abrogate.

**1. 014.**

Bocchino, Floresta, Savarese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Le società che gestiscono i servizi di comunicazione mobili e fissi non possono chiedere ai clienti che stipulano un contratto di abbonamento telefonico nessuna somma a titolo di anticipo conversazioni. Le somme già percepite devono essere restituite mediante compensazione di bolletta telefonica. La disposizione non si applica in caso di utilizzo di scheda preparata.

**1. 015.**

Bosco, Chincarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'Autorità per le telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad inserire nella convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Telecom Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, l'obbligo da parte di quest'ultima di installare nelle abitazioni private degli utenti che ne facciano richie-

sta, nei successivi ventiquattro mesi, un contatore adibito al controllo del traffico telefonico.

2. Il contatore di cui al comma 1, sigillato dalla concessionaria del servizio telefonico, vale come riferimento per l'addebito degli scatti in caso di contenzioso tra le parti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono a carico per il 50 per cento della Telecom Italia e per il 50 per cento dell'utente.

**1. 016.**

Bosco, Chincarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

La nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle frequenze, già modificata dal DM 4 maggio 1993 e successivamente dal DM 3 giugno 1997, è così ulteriormente modificata: “Le bande di frequenze 890-915 e 935-960 Mhz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Le bande di frequenze 895,9-913,7 Mhz e 940,9-958,7 Mhz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, potranno essere riservate in esclusiva dal Ministero delle Comunicazioni al servizio GSM, sulla base della domanda commerciale”.

**1. 017.**

Savarese, Floresta, Bocchino,  
Urso, Rasi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo la nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle frequenze, già modificata dal DM 4 mag-

gio 1993 e successivamente dal DM 3 giugno 1997, è aggiunta la seguente: “(58A). In accordo con la decisione CEPT ERCIDEC(97)02 le bande di frequenze 880-890 Mhz e 925-935 Mhz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM. Porzioni di tali bande vengono destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale allorché saranno rese disponibili dal sistema radiomobile pubblico analogico.

Le bande di frequenze 880-895,6 Mhz e 925-940,6 Mhz sono attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, tuttavia per il predetto servizio le sottobande di frequenza 883,8-887,3 Mhz e 928,8-932,3 Mhz possono essere impiegate solo nelle città di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Padova, Palermo, Torino e Venezia. Tali utilizzazioni saranno progressivamente ridotte in funzione delle accertate ulteriori esigenze del sistema GSM. In ogni caso le utilizzazioni del sistema analogico avranno termine alla data del 31 dicembre 2005.”

**1. 018.**

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

**(A.C. 4540 – sezione 3)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge con modificazioni « Conversione del decreto-legge n. 455 del 23 dicembre 1997 recante disposizioni urgenti nel settore delle telecomunicazioni » (A.C. 4540);

considerato che:

la situazione italiana, purtroppo, appare ancora distante da un quadro regolamentare definito che consenta la cre-

scita di un mercato concorrenziale delle reti dei servizi di telecomunicazioni in linea con gli altri paesi europei, così come anche ricordato nella sua recente segnalazione al Parlamento dall'autorità *Anti-trust*;

il Governo, nonostante eserciti supplenza dell'Autorità di settore, tra l'altro non ancora operativa, non ha provveduto a tutti gli adempimenti necessari per allineare l'Italia alle legislazioni europee recando così gravi danni all'economia e agli operatori esistenti e potenziali del settore delle telecomunicazioni che hanno realizzato e realizzeranno consistenti investimenti con positive ricadute per l'occupazione;

il Parlamento ha. l'obbligo di vigilare affinché sia garantito in Italia un effettivo e concreto bilanciamento delle condizioni competitive sul mercato della telefonia;

impegna il Governo

a concludere la gara per il terzo gestore di telefonia cellulare entro e non oltre il 31 maggio 1998;

a concedere al vincitore della gara per il terzo gestore l'immediato avvio del servizio commerciale e il diritto a ottenere il *roaming* nazionale dagli altri gestori non appena avrà provveduto con la propria infrastruttura a realizzare una copertura del 25 per cento della popolazione nazionale;

a consentire agli attuali gestori Gsm l'avvio commerciale del sistema Dcs 1800 non prima del 31 dicembre 1998 e garantendo ad essi, dalla data di conversione in legge del decreto-legge n. 455, a parità di condizioni, di poter disporre di ulteriori frequenze della banda 900 Mhz per l'espletamento nel servizio Gsm.

**9/4540/1.**

« Bosco ».

La Camera,  
esaminato il decreto-legge n. 455 del  
1997;

tenuto conto:

che la direttiva 96/2/CE determina  
la piena liberalizzazione del settore delle  
telecomunicazioni;

che il regolamento n. 318 del 1997  
nell'attuare tale direttiva prevede l'aggiorn-  
amento delle concessioni esistenti;

che la liberalizzazione consente alle  
imprese di esercitare i servizi di telecomu-  
nicazione previo rilascio di autorizzazioni;

impegna il Governo

a sostituire l'attuale sistema di tariffazione  
con un sistema fondato sui prezzi dei  
servizi di telecomunicazione.

**9/4540/2.**

« Floresta, Panattoni, Merlo,  
Bocchino, Bosco, Baccini ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2983 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEM-  
BRE 1997, N. 457, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER  
LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCRE-  
MENTO DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO)*  
*(4560)*

---

(A.C. 4560 — sezione 1).

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 96-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

La Camera,

preso atto che il testo del disegno di legge n.4560, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, approvato dalle Commissioni riunite IX e XI, contrasta con alcune norme costituzionali e precisamente:

1) l'articolo 2, del disegno di legge di conversione, contrasta con l'articolo 72, in particolare ultimo comma, della Costituzione, il quale statuisce per i disegni di legge di delegazione legislativa il procedimento ordinario di approvazione; infatti, l'attribuzione di una delega legislativa al Governo mediante decreto-legge limita di fatto il potere decisionale del Parlamento; peraltro il divieto di conferire deleghe legislative mediante decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, deve ritenersi implicitamente esteso anche ai disegni di legge di conversione

2) il medesimo articolo 2, del disegno di legge di conversione, contrasta con l'articolo 76 della Costituzione, in quanto i principi e i criteri direttivi nonché la materia oggetto di delega, risultano alquanto indeterminati ed indefiniti;

3) le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano i requisiti di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione. In particolare, i suddetti requisiti non si riscontrano nell'articolo 5, comma 3, di modifica del codice penale, nell'articolo 7, commi 1-*novies* e 3-*bis* che incidono su disposizioni di carattere amministrativo, nell'articolo 10, comma 2-*ter* in materia di parcheggi;

ritenuto che il comma 3, dell'articolo 2, del disegno di legge di conversione prevede l'applicazione del principio del silenzio assenso per l'emanazione dei decreti legislativi, qualora le competenti Commissioni parlamentari non esprimano parere entro il termine di 30 giorni, eludendo così il già minimo controllo del Parlamento sull'attività legislativa del Governo;

considerato che il provvedimento contrasta con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che dispone la specificità, l'omogeneità e la rispondenza al titolo dei decreti-legge;

delibera di non proseguire nella discussione dell'A.C. 4560 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

**n. 1**

Comino, Lembo, Bosco, Cavaliere, Fontanini, Chincarini, Ciapusci, Alborghetti.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, contiene disposizioni e misure che non rispondono ai requisiti richiesti dall'articolo 77, commi secondo e terzo della Costituzione, che consente al Governo di adottare atti con forza di legge come ipotesi eccezionale fondata sulla presenza di presupposti straordinari di necessità e di urgenza;

il Governo ha giustificato l'esistenza di tali presupposti con la necessità e l'urgenza di pervenire all'istituzione del registro navale internazionale di immatricolazione delle navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parità di condizioni sui mercati internazionali nonché di emanare disposizioni finalizzate alla ristrutturazione delle autorità portuali, allo sviluppo dei trasporti e all'incremento dell'occupazione, con ciò senza indicare le ragioni e la causa della necessità e dell'urgenza e comunque non giustificando l'urgenza per le norme che riguardano alcune modifiche al codice della navigazione e gli interventi per le Ferrovie dello Stato, per le tranvie e per la costruzione di parcheggi urbani;

le disposizioni contenute nello stesso decreto legge mancano dei requisiti di omogeneità richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, giacché alcune norme sono riferite alla costituzione del registro navale internazionale, altre riguardano le autorità portuali con modifiche alla legge del 28 gennaio 1994, n. 84 ed altre ancora riguardano le Ferrovie dello Stato, le tranvie e la costruzione di parcheggi;

il relativo disegno di legge di conversione prevede all'articolo 2 una delega legislativa che, per un verso è in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, in quanto risultano generici i principi e i

criteri direttivi ed indefiniti gli oggetti e, per altro verso, è in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, in particolare con l'ultimo comma, poiché il percorso parlamentare delle leggi di conversione è diverso rispetto a quello della legislazione ordinaria; inoltre l'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel prevedere espressamente che non possano essere conferite deleghe legislative con i decreti legge, implicitamente estende tale divieto, al fine di evitare elusioni, anche ai disegni di legge di conversione;

delibera di non proseguire nella discussione dell'A.C. 4560 di conversione del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, in quanto questo è in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione che prevede che il Governo possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza ed in quanto le norme del decreto-legge mancano della necessaria omogeneità richiesta dalla legge n. 400 del 1988.

## n. 2

Armaroli, Valensise, Anedda, Simeone, Martino, Lembo, Aprea, Bosco, Calderisi, Paolone, Antonio Pepe, Menia, La Russa, Polizzi, Amoruso, Marino, Garra, Migliori, Berruti, Cola, Fei, Alberto Giorgetti, Nuccio Carrara, Urbani, Rallo, Carlo Pace, Butti, Saponara, De Ghislanzoni Cardoli, Mancuso, Sospiri, Fratini, Franz, Rebuffa, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pampo, Bertucci, Aloï, Porcu, Aleffi, Fragalà, Poli Bortone, Napoli, Morselli, Fino, Benedetti Valentini, Amato, Neri, Melograni, Ozza, Landolfi, Gramazio, Contente, Floresta, Sgarbi, Malgieri, Gasparri, Taradash, Caruso, Carlesi, Di Luca, Mammola, Buontempo.